



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Lecco
Sezione I civile

Sent. 31-2023
LIQ. CONTR.

Cron. 622

PU 38-23

Rep. 37

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Presidente

Giudice

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la liquidazione controllata dei beni del debitore

R.G. 38-1/2023

promosso su istanza depositata in data 27 luglio 2023

DA

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice istruttore;
letta la domanda del debitore Sig.ra _____ volta ad ottenere la liquidazione
controllata dei propri beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata dal gestore della crisi _____ ai sensi
dell'art. 269 CCII da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della
documentazione fornita dal debitore;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII;





ritenuta la sussistenza delle condizioni di sovraindebitamento e in particolare di insolvenza del debitore in quanto le passività scadute e non soddisfatte ammontano a circa €133.000 a fronte di un attivo prontamente liquidabile formato dal reddito annuale lordo da lavoro dipendente pari a circa €16.000,00;

considerato che il reddito mensile che il debitore può trattenere ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), per il mantenimento suo e del suo nucleo familiare sarà stabilito dal Giudice delegato, previa apposita istanza del debitore che contenga l'illustrazione della attuale situazione abitativa e dell'eventuale convivenza con altre persone (figli, coniuge o convivente di fatto, ecc.) nonché dei redditi e dell'occupazione dei conviventi;

visto l'art. 270 CCH;

ritenuto che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata.

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni della Sig.ra
- 2) NOMINA Giudice Delegato
- 3) NOMINA Liquidatore il gestore della crisi.
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) **ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino al 12 dicembre 2023 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;**
- 6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il Giudice delegato non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi.
- 7) DISPONE a cura del Liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- 8) ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;





9) DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 12 settembre 2023

Il Giudice estensore

Il Presidente

TRIBUNALE DI LECCO

18 SET. 2023

DEPOSITATO E SOTTOSCRITTO
CON FIRMA DIGITALE DAL
CANCELLIERE (art.4 DPR 123/2001)

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

